

Comune di Pieve Torina

Via Roma, 126, MACERATA



Disciplinare di gara

Procedura di gara aperta accelerata, con inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 71 comma 3° d.lgs 36/2023 per l'affidamento dei lavori di **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA SITO IN VIA SCOLARI – ORDINANZA SPECIALE COMMISSARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 N. 20/2021**

ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016

PREMESSE.....	3
PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	4
1.2 Dotazioni tecniche.....	4
1.3 Identificazione	5
1.4 Pubblicità	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 Documenti di gara	5
2.2 Chiarimenti.....	6
2.3 Comunicazioni.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1 Fonti di finanziamento	10
3.2 Durata	10
3.3 Revisione dei prezzi, anticipazione del prezzo e premio accelerazione	10
3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	14
6.1 Requisiti di idoneità professionale	15
6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.....	15
6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE	16
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	17
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO.....	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	19

11. SOPRALLUOGO	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1 Domanda di partecipazione e procura	22
15.1.1. Indicazioni per la compilazione del DGUE	27
15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14	27
15.2.1 Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca	27
15.3 Documentazione in caso di avvalimento	27
15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	27
15.5 Misure di prevenzione della corruzione	28
16. OFFERTA TECNICA	31
17. OFFERTA ECONOMICA	31
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	32
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	32
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	37
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	37
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	37
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	37
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	38
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	39
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	40
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	40
27. PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ.....	40
28. ACCESSO AGLI ATTI	40
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	41

PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 40 del 10/06/2025, questa Amministrazione ha deciso di affidare i lavori di “ **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SITA IN VIA SCOLARI DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI PIEVE TORINA (MC) DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 - O.C.S.R. N. 20/2021**”, come descritto nel progetto esecutivo approvato con determina dell'Ufficio Tecnico n. 251 del 03/04/2025 conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi»

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal decreto legge ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dall'O.S.C.R. n. 20 del 15 luglio 2021, dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” (nel prosieguo, anche Codice o Codice dei contratti), dalle disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto (di seguito, per brevità, CSA), dagli altri elaborati di progetto, dal bando e dal presente disciplinare di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica “*Appalti e Contratti*” accessibile all'indirizzo <https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti>

L'affidamento avviene mediante procedura di gara aperta accelerata, con inversione procedimentale, ex art. 71 comma 3° d.lgs. 36/2023, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai (art. 108 d.lgs 36/2023)

La durata del procedimento è prevista pari a **nove mesi** dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'Allegato I.3, richiamato dall'art. 17 del D.lgs. 36/2023

Stazione appaltante Comune di Pieve Torina – C.F. 81000190439 con sede in Pieve Torina Via Roma n. 126 – Sede provvisoria Area Camper Via Sant'Agostino, Telefono 0737-518022

Email: comune@comune.pievetorina.mc.it PEC: comune.pievetorina.mc@legalmail.it

Luogo di esecuzione ITI33

CIG B7351A6A98 **CUI** L81000190439202100034. **CUP** C51B21002260001

Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'Ing Valentina Gennaro.

PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA

In applicazione dell'art. 32 del d.l. n. 189/2016, il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), nei termini stabiliti dal vigente Accordo di Alta Sorveglianza. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 dell'Accordo suindicato.

Si precisa, inoltre, che dovranno essere trasmessi all'Anac, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia:

1. Atti inerenti alla costituzione della commissione giudicatrice:

- a) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- b) dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei commissari e del segretario verbalizzante;
- c) CV dei commissari;
- d) elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.

2. Atti inerenti all'aggiudicazione:

- a) provvedimento di aggiudicazione;
- b) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110 del Codice;
- c) DGUE sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario;
- d) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritti dall'operatore economico aggiudicatario.

3. Atti inerenti alla fase di esecuzione dei contratti:

- a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
 - b) contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro.
4. Ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **"ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GT-MULTIENTE" reperibile su https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp**
- In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento **"ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GTMULTIENTE" reperibile su https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp**, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - A. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - B. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - C. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare un'offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito e consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

1.4 Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 84 ed 85 del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

- Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- sito istituzionale della stazione appaltante <https://www.comune.pievevitorina.mc.it/amministrazione/documenti-e-dati/amministrazione-trasparente/#bandi-di-gara-e-contratti>.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) "Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, 190

("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");

- 4) Documentazione tecnica:
 - Capitolato descrittivo e prestazionale;
 - Schema di Contratto;
 - Progetto esecutivo approvato
- 5) Schema di domanda di partecipazione;
- 6) Documento di gara unico europeo
- 7) Codice di comportamento dei dipendenti;
- 8) Comunicato MIT prot. n. 6212 del 30/06/2023 relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016;
- 9) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa: "ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GTMULTIENTE" reperibile su https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al citato d.m. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi »

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.comune.pievetorina.mc.it/amministrazione/documenti-e-dati/amministrazione-trasparente/#bandi-di-gara-e-contratti> e sulla Piattaforma <https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 9 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del citato d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n.82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico tramite demolizione e ricostruzione della Scuola Media sita in Via Scolari di proprietà del Comune di Pieve Torina (Mc).

Il presente appalto è costituito da un unico lotto, poiché, essendo i lavori da eseguire strettamente interdipendenti tra loro, la sua suddivisione in lotti determinerebbe la contemporanea presenza di più operatori economici nel medesimo cantiere, dal quale potrebbero emergere delle problematiche di carattere tecnico/operativo nell'esecuzione delle opere, con probabili ripercussioni negative sull'efficienza generale delle attività di ricostruzione dell'edificio, nonché sulla sicurezza dei luoghi di lavoro a causa delle ridotte dimensioni dell'area di intervento.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a:

importo a base d'asta: € 4.089.092,29 oltre Iva, di cui per la sicurezza € 161.062,54, per un totale importo lavori soggetto a ribasso d'asta pari a € 3.928.029,75.

I costi della manodopera, non sono soggetti a ribasso, ammontano a complessivi € 751.576,00 con un'incidenza del 19,134%. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 161.062,54

Il contratto collettivo applicato è CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA siglato in data 03/03/2022, codice F012". Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. In tal caso, ai sensi dell'art. 5, dell'allegato I.01, per consentire di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, **gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.**

L'importo complessivo risultante dal QTE è il seguente:

Comune di Pieve Torina			
RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016 DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA SITO IN VIA SCOLARI ORDINANZA SPECIALE N. 20/2021			
PROGETTO ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		€	%
A.1) Importo esecuzione delle lavorazioni:			
A misura		0,00	
A corpo		3.928.029,75	
	A1.1) di cui costi incidenza manodopera	751.576,00	19,134%
Totale A1		→	3.928.029,75
A.2) importo attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:			
A misura		161.062,54	4,100%
A corpo		0,00	
Totale A2		→	161.062,54
Totale importo contrattuale A)		→	4.089.092,29
di cui: Importo soggetto a ribasso d'asta (A1)		→	3.928.029,75
di cui: Importo dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza (A1+A2)		→	4.089.092,29
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:			
B1	Spese tecniche progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e CRE, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	164.468,77	
B2	Contributi previdenziali spese tecniche (art. 8 D.Lgs. 103/96) sull'onorario (B1)	7.378,75	4,00%
B3	IVA (spese tecniche e contributi previdenziali spese tecniche) (B1 + B2)	42.206,45	22,00%
B4	Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo, statico e tecnico-funzionale degli impianti	60.755,51	
B5	Contributi previdenziali spese tecniche per collaudo (art. 8 D.Lgs. 103/96) sull'onorario (B4)	2.430,22	4,00%
B6	IVA (spese tecniche per collaudo e contributi previdenziali spese tecniche per collaudo) (B4+B5)	13.900,86	22,00%
B7	Spese tecniche Geologo	7.337,32	
B8	Contributi previdenziali spese tecniche Geologo (art. 8 D.Lgs. 103/96) sull'onorario (B7)	146,75	2,00%
B9	IVA (spese tecniche Geologo e contributi previdenziali spese tecniche geologo) (B7+B8)	1.646,50	22,00%
B10	Indagini Geologiche/geotecniche (compresa iva 22%)	33.612,00	
B11	Assistenza agli scavi archeologici (All. I.8) o spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4. del codice (compresa iva 22%)	13.000,00	
B12	Allacciamento a pubblici servizi	2.000,00	
B13	Imprevisti secondo Dlgs 36/2023 art.5 comm.2 All. I7	204.454,61	5,00%
B14	Accantonamento per la revisione dei prezzi ai sensi dell'art.29 del DL n.4/2022 e dell'art.106, comma 1, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i	40.890,92	1,00%
B15	IVA sulla revisione prezzi (B14)	4.089,09	10,00%
B16	Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 del D.lgs. 50/2016 (1,8% su importo lavori - Ord. 57/2018)	73.603,66	1,80%
B17	Prove di laboratorio NTC 2008 e prove sui materiali compresa IVA 22%	5.679,98	
B18	Spese per pubblicità	-	
B19	Locazione di immobili o locali per deposito temporaneo	408.909,23	10,00%
B20	I.V.A. su lavori (A)	408.909,23	10,00%
Totale somme a disposizione B)		→	1.515.419,86
IMPORTO TOTALE A)+B)		→	5.604.512,15

Le lavorazioni oggetto del presente appalto appartengono alle seguenti categorie generali e specializzate, con i seguenti relativi importi:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Raggruppamento OG01+OS04+OS24

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG01	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	2.214.037,70	duemilioniduecentoquattordicimilatrentasette/70	54,14

b) CATEGORIA SCORPORABILE SUBAPPALTABILE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OS23	DEMOLIZIONI OPERE	373.911,64	trecentosettantatremilanovecentoundici/64	9,14

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OS32	STRUTTURE IN LEGNO	452.015,80	quattrocentocinquantaduemilaquindici/80	11,05

Raggruppamento impianti OS30+OS3+OS28

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%

OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI	1.049.127,15	unmilionequarantanovemilacentosettantasette/15	25,66
------	----------------------	--------------	--	-------

Cat.	Descrizione	Importo	Classifica	% sul totale
OG01	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	2.214.037,10	IV	54,14
OS23	DEMOLIZIONI OPERE	373.911,64	II	9,14
OS32	STRUTTURE IN LEGNO	452.015,80	II	11,05
OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI	1.049.127,15	III-bis	25,66

3.1 Fonti di finanziamento

L'appalto è finanziato interamente con i fondi stanziati per la ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi decreto legge ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dell'O.C.S.R. n. 20 del 15 luglio 2021.

In data 21/02/2025 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione trasmetteva il parere favorevole di cui al prot. n. 2883 del 24-02-2025, in merito alla congruità economica del progetto esecutivo, nei termini suindicati, rispetto all'importo inizialmente preventivato nell'O.S. n. 20/2021 di € 3.900.000,00.

3.2 Durata

Il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in n. 541 giorni naturali, successivi e continui decorrenti *dalla data di consegna dei lavori*.

È autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice.

3.3 Revisione dei prezzi, anticipazione del prezzo e premio accelerazione

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti, secondo le modalità di cui all'Allegato II.2-bis.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Anticipazione del prezzo

Trovano applicazione le disposizioni concernenti l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, come dettagliate nell'art. [specificare] del capitolato speciale. In particolare, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% calcolata

sull'importo dell'intero contratto.

Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126 comma 2° d.lgs 36/2023, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nei documenti contrattuali, sarà riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, e nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro tecnico economico dell'intervento alla voce "imprevisti", pari allo 0,1 per mille dell'ammontare contrattuale, a condizione che quanto eseguito sia conforme a quanto previsto dal contratto.

Il premio è corrisposto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e seguenti dell'Allegato II.12 al Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando il consorzio designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma

2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

N.B. Ai sensi dell'art. 67, come novellato, i consorzi stabili possano utilizzare i requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, per partecipare alle procedure di affidamento e ottenere l'attestazione di qualificazione. In particolare, il comma 1 viene integralmente sostituito, con conseguente abrogazione del comma 2, prevedendo che i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), siano disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d): a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104, fermo restando che, ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice, ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento.

L'obbligo di indicare per quali consorziati il consorzio concorre viene esteso ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro e ai consorzi di imprese artigiane. Viene, altresì, chiarito che, se la consorziata designata è a propria volta un consorzio di cooperative o artigiani, anche quest'ultimo deve indicare per quale consorziata concorre (comma 4, n. 3). Viene, inoltre, sostituito integralmente il comma 5, stabilendo che i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui articoli 94 e 95 e nel rispetto di quanto previsto dal novellato comma 3, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Al comma 7, si ribadisce il divieto per una stessa impresa di partecipare a più di un consorzio stabile, al fine di preservare l'effettività del vincolo consortile e si specifica che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio; di tali requisiti, inoltre, deve essere fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 99, comma 3-bis del Codice.

Il nuovo comma 3-bis dell'art. 99 stabilisce: "In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità".

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui sopra sono

posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b, c) e d) del Codice, i requisiti di cui sopra sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti all'**Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel "**Protocollo quadro di Legalità**" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 22/07/2023, in particolare di quelle riprodotte nel successivo art. 30, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
- Sono esclusi inoltre gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano al momento della presentazione della domanda di partecipazione copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Sono esclusi anche gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e

non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3.

- Costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice. E' fatto obbligo all'operatore economico di autocertificare il possesso della patente a crediti con punteggio pari o superiore a 15 punti ovvero di aver presentato istanza per il rilascio della stessa secondo le modalità stabilite dall'INL ai sensi dell'art. 27 del d.lgs 81/2008. Ulteriormente tali soggetti dovranno attestare di non essere stati destinatari di sanzione interdittiva ex art. 27 comma 11 del citato decreto.

N.B. L'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs., ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 27. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività indicate, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle circostanze individuate dal medesimo articolo 27. Ai sensi del comma 10, la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14. Inoltre, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1 dell'art. 27, ovvero nel caso di possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, oltre a specifiche sanzioni, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a) si applica l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di sei mesi.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici avviene attraverso il FVOE come disciplinato con delibera Anac n. 262 del 20.06.2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In conformità alla suddetta delibera n. 262/2023, inoltre:

- l'operatore economico, oltre a registrarsi, dovrà fornire il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare e autorizzare la s.a. ad accedere al fascicolo;
- gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Mentre, l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici avverrà ai sensi dell'art. 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 e la verifica sarà svolta con le modalità di cui all'art. 71, comma 2, del

medesimo decreto;

- la stazione appaltante e l'operatore economico possono richiedere l'aggiornamento di specifici dati e/o documenti, anche se in corso di validità;
- la stazione appaltante può richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo degli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE;
- l'inserimento di falsa documentazione sarà valutato dall'Anac, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, i partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del d.l. n. n.189/2016 e ss.mm.ii.**

Il requisito deve essere posseduto, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016, da tutti gli operatori economici impiegati nell'appalto, quindi anche da subappaltatori e imprese ausiliarie.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Si precisa che il requisito dell'iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii, deve essere posseduto da tutti gli esecutori che intervengono a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compreso l'eventuale subappaltatore.

- b) **Iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quella oggetto della presente procedura di gara**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Al fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

- a) **Possesso di attestazione SOA che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, la qualificazione in categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da assumere come di seguito indicate:**

- **per la categoria prevalente:** attestazione di qualificazione SOA ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12 del Codice regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la **categoria OG01 – classifica almeno pari alla IV;**

- **per la categoria scorporabile:** attestazione di qualificazione SOA ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12 del Codice regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la **categoria:**

OS23 – classifica almeno pari alla II

OS32 – classifica almeno pari alla II

Raggruppamento impianti OS30+OS3+OS28:

OG 11 – classifica almeno pari alla III-bis

2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 che, tra l'altro, prevedeva che l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente potesse eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni.

Secondo l'indirizzo maggioritario, tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, **devono considerarsi a qualificazione obbligatoria (si veda il parere del Supporto giuridico MIT n. 3255 del 30.01.2025)**, ovvero l'aggiudicatario, per eseguirle, deve essere in possesso della relativa qualificazione, oppure deve necessariamente ricorrere al subappalto, o ad altro o.e. in possesso delle relative SOA, pena l'esclusione dalla gara.

E' presente anche una tesi contraria secondo cui, in base al dettato normativo dell'articolo 30 e dell'articolo 2 comma 2 dell'Allegato II.12, nessuna categoria dovrebbe intendersi a qualificazione obbligatoria.

Attesa la novità della questione, è opportuno dettagliare tale aspetto nel disciplinare.

La comprova del requisito è fornita mediante attestato di qualificazione in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A., dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo art. 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 6.1. lett. b, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 6.1 lett. a (**anagrafe antimafia**), deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

- Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente art. 6.2. lett. a. deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 6.1. lett. b, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 6.1 lett. a (anagrafe antimafia), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativi

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, in conformità a quanto previsto dall'art. 67 del Codice e dall'allegato II.12.

- Ai sensi dell'art. 67 del Codice, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi attraverso le seguenti modalità: 1) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; 2) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione. E' espressamente vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile ex art. 67 c. 7 del Codice.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a

disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, **in sede di presentazione della propria domanda**, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento **per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio e all'Anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016.**

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

N.B. Ai sensi dell'articolo 104, comma 4, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo (contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000), è necessario allegare anche la certificazione rilasciata dalla SOA

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

I contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento

delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni da eseguire ed essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii, trattandosi di esecutore che interviene nella realizzazione dell'opera; a carico del subappaltatore non devono sussistere i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'allegato II.2-bis.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice ed al Capitolato Speciale.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

La stazione appaltante, in relazione obblighi stabiliti dal Codice agli artt. 57 e 102 al fine di garantire le pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, intende avvalersi delle deroghe previste all'art. 2 dell'O.S.C.R n. 227 del 9 aprile 2025 all'applicazione della normativa in questione.

Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 102 del Codice:

- Il concorrente si impegna a garantire l'applicazione del/dei contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato dalla stazione appaltante nel presente Disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'articolo 18 del capitolato e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.
- Il concorrente si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate con le modalità indicate nella propria offerta.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 sui requisiti generali e cause di esclusione, si applica l'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008; pertanto, l'operatore economico, ai fini dell'esecuzione del contratto, deve essere in possesso della cd. "patente a punti" o documento equivalente ai sensi del citato articolo, ove non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 del Codice.

Trovano applicazione le disposizioni dell'Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 "Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell'innovazione nei cantieri, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016".

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 d.lgs 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, **non è previsto il sopralluogo.**

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera n. 621 del 20 dicembre 2022. Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento del previsto contributo a favore dell'ANAC (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017).

Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 recante "Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative".

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/07/2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di

imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non

possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma "Appalti & Contratti" <https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. documento di gara unico europeo elettronico su supporto informatico;
3. eventuale procura;
4. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
5. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
6. dichiarazione assenza conflitto di interessi;
7. dichiarazione titolare effettivo;
8. Autocertificazione possesso della patente a crediti di cui al punto 5

15.1 Domanda di partecipazione e procura

La domanda di partecipazione reca le informazioni e le dichiarazioni di cui al modello allegato ed è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- c) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

Dichiarazioni relative al partecipante:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato

- alla data di presentazione dell'offerta;
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 4. In caso di **avvalimento premiale e di partecipazione alla gara sia dell'impresa ausiliaria che dell'impresa ausiliata**, attestazione e dimostrazione da parte dell'impresa ausiliaria che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale dichiarazione, corredata da idoneo supporto documentale ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice;
 5. di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 455/2000;
 6. ad integrazione di quanto indicato nella parte IV del DGUE, di essere iscritto oppure di avere già presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii., precisandone gli estremi;
 7. ad integrazione di quanto indicato nel DGUE di non versare nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11, del d.lgs 81/2008;
 8. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 9. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 10. i dati e documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei contratti contenuti nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico;
 11. I dati anagrafici del titolare effettivo compilando la relativa dichiarazione.

Dichiarazioni relative all'offerta, alla documentazione di gara ed all'oggetto dell'appalto

12. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sui lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
13. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
14. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
15. il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia fideiussoria ovvero le ulteriori informazioni pertinenti ai sensi del presente disciplinare;

Dichiarazioni relative al CCNL ed alla disponibilità di mano d'opera, mezzi e attrezzature

16. Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
17. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
18. di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL applicato al personale impiegato per l'esecuzione delle opere è il CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA siglato in data 03/03/2022 codice F012";

o in alternativa

di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL che garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, come evidenziato **nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta tecnica**, redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del Codice dei contratti e dal relativo allegato I.01, assicurando l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;

19. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
20. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto;
21. (personale di cantiere) di impegnarsi a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.), quale ad es. curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti le procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri, oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori, come richiesto dal cap. 3.1.1. dei CAM approvati con d.m. 23 giugno 2022 n. 256;
22. (macchine operatrici) di impegnarsi a impiegare macchine operatrici di fase III A, a decorrere da gennaio 2024, di fase IV, a decorrere da gennaio 2026, di fase V, a decorrere da gennaio 2028, presentando al direttore dei lavori, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, i manuali d'uso e manutenzione ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza, come richiesto dal cap. 3.1.2. dei CAM approvati con d.m. 23 giugno 2022 n. 256.

Dichiarazioni relative agli obblighi di legalità, trasparenza e conflitto di interessi

23. di accettare il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) accessibile al seguente link <https://dev.sisma2016data.it/wp-content/uploads/2018/02/PROTOCOLLO-QUADRO-26-luglio-2017.pdf>;
24. di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", di cui all'articolo 15.5 del disciplinare;
25. di accettare i controlli previsti da "Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
26. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.pievevitorina.mc.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
27. di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi come risultante dalla dichiarazione resa mediante l'allegato messo a disposizione dalla stazione appaltante;
28. di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice ed inserita all'interno dell'offerta tecnica;

29. di impegnarsi di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 "Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell'innovazione nei cantieri, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016" e, in particolare, alla disciplina del cd. **badge di cantiere digitale** [*disposizione che sarà applicabile in funzione della disciplina applicativa e transitoria prevista dalla citata ordinanza*].

Dichiarazioni relative agli obblighi di tracciabilità

30. di rispettare le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
31. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA; A tal fine, indica gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti delle prestazioni rese a favore della stazione appaltante e le generalità persone delegate ad operare sui conti indicati;
32. che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Prefettura, entro 7 giorni;
33. di assumere l'impegno a depositare presso la Stazione appaltante i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, nonché i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto ai fini della verifica da parte dei soggetti indicati dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dichiarazioni relative al trattamento dei dati personali, accesso agli atti e domicilio digitale

34. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
35. di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
36. di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
37. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
38. il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005; [*per gli operatori economici transfrontalieri*] indica il domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato dal presente Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.
- [*in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici*]: di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

Dichiarazioni relative all'utilizzo della Piattaforma

39. di esonerare la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma medesima;
40. di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della Piattaforma o dalla violazione della normativa vigente;

La domanda e le relative dichiarazioni **sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban: IT71T0100004306TU0000014575 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.1.1. Indicazioni per la compilazione del DGUE

Il concorrente compila il DGUE reperibile su piattaforma "Appalti & Contratti" <https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, in conformità alle indicazioni fornite dal Comunicato MIT prot. n. 6212 del 30/06/2023 relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.2.1 Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del relativo provvedimento.

15.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento.

Inoltre, in caso di avvalimento premiale e di partecipazione alla gara sia dell'impresa ausiliaria che dell'impresa ausiliata, l'impresa ausiliaria **è tenuta a dimostrare in concreto e con adeguato supporto documentale**, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale dichiarazione, ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di RTI costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 Misure di prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", al presente appalto si applicano le seguenti clausole:

- L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.;
- Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

Restano, altresì, ferme le disposizioni e le prescrizioni di cui al Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, che l'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese", i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto

per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, di valutare l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il

quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. relazione tecnica descrittiva della metodologia di esecuzione dei lavori in appalto;
2. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
3. in caso di adozione da parte dell'operatore economico di CCNL diverso da quello indicato all'art. 3, **dichiarazione di equivalenza delle tutele, redatta ai sensi dell'art. 11 e dell'Allegato I.01 del Codice** con l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa consistente in un elaborato unico, suddiviso in specifici paragrafi secondo i criteri di valutazione, che consentano con chiarezza la valutazione dei singoli criteri e sub-criteri indicati al successivo punto 18.1. L'elaborato dovrà essere composto da massimo n. 1 cartella in formato A4 carattere tipo Times New Roman dimensione 11 interlinea 1,15. Non sono computati nel numero delle cartelle eventuali allegati che si ritengano necessari alla corretta rappresentazione della proposta.

In caso di mancata proposta su uno o più criteri concernenti il valore tecnico, non saranno attribuiti i corrispondenti punteggi relativi al criterio suddetto.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo quanto previsto nel documento denominato "ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GTMULTIENTE" reperibile su https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale offerto sull'importo stabilito, al netto di Iva, nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- b) la stima degli oneri di sicurezza aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera;
- d) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità da questo previste dal presente codice;

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Tutte le condizioni dichiarate dal concorrente nella propria offerta tecnica a cui sia stato attribuito punteggio costituiscono vincolo contrattuale in caso di aggiudicazione. Pertanto, la stazione appaltante si riserva di verificarne la veridicità prima della stipula e anche in corso di esecuzione del contratto

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

			D	Q	T
CRITERIO	SUB-CRITERIO	CRITERIO A	MAX PUNTEGGIO 35		
		Proposte migliorative agli interventi previsti e manutenzione ordinaria			
A	A1	Miglioramento delle caratteristiche estetiche, architettoniche e di sostenibilità ambientale degli spazi esterni pertinenti dell'edificio scolastico, della recinzione di delimitazione dei confini di proprietà, relativamente alle superfici e agli elementi di arredo: - Completamento sistemazione area esterna, piantumazione arborea, aree a verde/irrigazione, pavimentazione adeguata e illuminazione, arredamenti e segnaletica esterna orizzontale/verticale per area parcheggio, insegna luminosa per scuola media, segnaletica interna per uffici, sistemi di accesso automatizzato;	15		

	A2	Miglioramento delle caratteristiche impiantistiche di progetto, con particolare riferimento all'impianto elettrico, termico e di condizionamento. <i>Allegare le schede tecniche dei materiali e dei prodotti che dimostrano il miglioramento delle prestazioni degli stessi.</i>	10		
	A3	Manutenzione ordinaria della struttura in relazione all'impiantistica e ai materiali di finitura. In particolare, sarà valutata la proposta più efficace in ordine al contenuto, ai tempi di pronto intervento, al personale impiegato e alla durata temporale complessivamente garantita.	10		
B		CRITERIO B: Migliorie relative ai materiali impiegati, in termini di resistenza e durabilità e di approvvigionamento in conformità ai Criteri Ambientali Minimi	MAX PUNTEGGIO 15		
B	B1	Utilizzo di materiali e prodotti da costruzioni aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali ed energetiche migliorative rispetto a quelli previsti nel progetto posto a base di gara (D.M. 256/2022 – 3.2.3.). <i>Allegare le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli stessi.</i>	10		
B	B2	Approvvigionamento di almeno il 60% in peso sul totale dei prodotti da costruzione ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo. I prodotti da costruzione devono possedere le caratteristiche tecniche richieste negli elaborati progettuali. Tale distanza è calcolata tra il sito di fabbricazione (ossia il sito di produzione e non un sito di stoccaggio o rivendita di materiali) ed il cantiere di utilizzo dei prodotti da costruzione. (D.M. 256/2022 – 3.2.5). <i>Allegare elenco dei prodotti da costruzione previsti per la realizzazione dell'opera, specificando per ognuno la localizzazione del luogo di fabbricazione e la distanza dal cantiere di destinazione, sulla base dei dati forniti di produttori o fornitori dei materiali utilizzati.</i>			5

C		CRITERIO C: Proposte migliorative in relazione all'organizzazione di cantiere	MAX PUNTEGGIO 30		
C	C1	Soluzioni organizzative di cantiere finalizzate all'aumento della sicurezza. <i>Elencare gli impianti tecnologici che si intendono utilizzare per l'incremento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e per la sorveglianza del cantiere.</i>	5		
	C2	Riduzione degli infortuni: verranno premiate le imprese che hanno riportato un minor numero di infortuni, rispetto al totale del personale impiegato, nel triennio antecedente l'anno corrente (2022, 2023, 2024), al fine di promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e garantire una maggiore tutela dei lavoratori.	5		
	C3	Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale. <i>Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo la qualificazione e la composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento della prestazione, con il dettaglio delle risorse all'uopo destinate, i livelli di responsabilità e le competenze, volta a garantire una corretta e più efficiente conduzione dei lavori e la realizzazione di un'opera di qualità. A tal fine sarà altresì valutata positivamente la presenza di figure professionali specialistiche, funzionali all'opera da realizzare.</i>	5		
	C4	Idoneità operativa nell'ambito territoriale di riferimento: valutazione della capacità dell'impresa di intervenire efficacemente nel territorio di ubicazione del cantiere, attraverso la propria organizzazione. Verranno prese in considerazione: - l'eventuale presenza di una sede operativa nel territorio di riferimento (Provincia di Macerata); - l'organizzazione aziendale e le soluzioni logistiche e la catena di approvvigionamento, che si intendono	10		

		adottare. L'obiettivo è promuovere una gestione più efficiente degli appalti, riducendo l'impatto ambientale e generando una ricaduta economica locale.			
	C5	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Il caso di RTI/consorzio ordinario la certificazione deve essere posseduta da almeno un componente il RTI/Consorzio. In caso di consorzio stabile di cui all'art. 5, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice appalti la certificazione deve essere posseduta dal consorzio che esegue direttamente le prestazioni o da almeno una delle consorziate esecutrici. La certificazione deve essere inserita in copia nell'offerta.			5
D		CRITERIO D: Riduzione dei tempi di realizzazione dell'opera	MAX PUNTEGGIO 10		
		Riduzione dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma di progetto, con un massimo di riduzione pari al 10% da dimostrare con dettagliato cronoprogramma dei lavori tipo Gantt espresso in giorni naturali e consecutivi Si precisa che in caso di offerta di un numero di giorni superiori al massimo previsto (10%) questi verranno riportati al suddetto numero Per la determinazione del coefficiente $V(a)_i$ relativo all'elemento riduzione tempo di esecuzione dei lavori – Offerta Tempo, verrà applicata la seguente formula: $V(a)_i = T_{max} - T_i / T_{max} - T_{min}$ dove: $V(a)_i$ = è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame, variabile da 0 a		10	

		1; Ti= è il tempo per l'esecuzione dei lavori dell'offerta in esame, inferiore a quello di progetto, espresso in giorni; Tmin= è il tempo minimo per l'esecuzione dei lavori offerto dai concorrenti, espresso in giorni; Tmax= è il tempo per l'esecuzione dei lavori previsto in progetto pari a 541 giorni.			
E		CRITERIO E: OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTEGGIO 10		
		Ribasso percentuale unico sul prezzo a base d'asta per la determinazione del coefficiente V(a)i relativo all'elemento di valutazione di natura quantitativa- Offerta Economica, verrà applicata la seguente formula: $V(a)i = Ra/Rmax$ dove: V(a)i =coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame, variabile tra 0 e 1; Rmax =valore dell'offerta più conveniente Ra =valore offerto dal concorrente (a)		10	

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

I criteri 1 "Organizzazione dell'esecuzione dei lavori" e 2 "Miglioramento della qualità delle opere" costituiscono criteri qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "Punti max" della tabella. Ciascun commissario attribuisce pertanto a ciascun sub-elemento un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

È possibile l'attribuzione di punteggi intermedi.

Il relativo coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte di ciascun commissario, la Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione quindi attribuirà il coefficiente pari ad 1 all'offerta che ha ottenuto il coefficiente più alto, mentre il coefficiente assegnato alle altre offerte verrà conseguentemente riproporzionato.

L'elemento 3 "Qualifiche aziendali" viene valutato assegnando un punteggio tabellare identificato dalla colonna "Punti max" della tabella, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore. Il punteggio tecnico per il concorrente *i-esimo* è dato dal risultato dalla seguente formula:

$$Pi = \sum_{x=1}^n Cxi \cdot Px$$

dove

Pi = punteggio del concorrente *i-esimo*

Cxi = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

$P_x = i$ punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

a cui vengono sommati i punteggi tabellari ottenuti.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula

$C_i = R_a / R_{max}$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Il prodotto del coefficiente come sopra ottenuto moltiplicato per il massimo punteggio attribuibile al criterio costituisce il punteggio dell'offerta economica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo nel giorno e all'ora che stazione appaltante comunicherà tramite avviso pubblicato nella Piattaforma successivamente alla nomina dei membri della Commissione.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa
- delle offerte tecniche
- delle offerte economiche

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 c. 3° d.lgs 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente

ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10gg. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

Si precisa che per quanto attiene al calcolo della soglia di anomalia, si fa riferimento ai punteggi calcolati prima della riparametrizzazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche i concorrenti, eventualmente sorteggiati in caso di verifiche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9. e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale; non sono previste riduzioni di cui all'art. 106 comma 8, e gli aumenti di cui all'art. 117 comma 2.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante una delle modalità stabilite dall'articolo 18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese

quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.).

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo delle Marche con sede in Ancona.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I

costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Rup
Ing. Valentina Gennaro



